



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **MODENA**

SEZIONE **2**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MOTTOLA	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	UZZO	RICCARDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ROTEGLIA	ERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 813/2014
depositato il 23/10/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° NR.88/2014 I.C.I. 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° NR.89/2014 I.C.I. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° NR.90/2014 I.C.I. 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° NR.91/2014 I.C.I. 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 87/2014 I.C.I. 2009

contro:

COMUNE DI CAMPOSANTO

difeso da:

MIRTO DOTT PASQUALE

DOTT.SSA ALESSANDRA MARCHI-RESP.SERV.TRIB.AREA COMUNI NORD

PIAZZA COSTITUENTE N. 1 41037 MIRANDOLA

proposto dal ricorrente:

FANIN CLAUDIA

VIA DELLA SALICETA 37 41036 MEDOLLA MO

difeso da:

FORTE AVV.DAVIDE

VIA SCAGLIA EST17/A 41100 MODENA MO

- sul ricorso n. 814/2014
depositato il 23/10/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 82/2014 I.C.I. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 83/2014 I.C.I. 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 84/2014 I.C.I. 2011

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 813/2014 (riunificato)

UDIENZA DEL

08/02/2016 ore 15:00

N°

165

PRONUNCIATA IL:

- 8 FEB. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 FEB. 2016

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Gianfranco De Biase



(segue)

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 85/2014 I.C.I. 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 86/2014 I.C.I. 2013

contro:

COMUNE DI CAMPOSANTO

difeso da:

MIRTO DOTT PASQUALE

DOTT.SSA ALESSANDRA MARCHI-RESP.SERV.TRIB.AREA COMUNI NORD
PIAZZA COSTITUENTE N. 1 41037 MIRANDOLA

proposto dal ricorrente:

MARTINI GILBERTO

VIA DELLA SALICETA 37 41036 MEDOLLA MO

difeso da:

FORTE AVV. DAVDE

VIA SCAGLIA EST N. 17 41126 MODENA MO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 813/2014 (riunificato)

UDIENZA DEL

08/02/2016 ore 15:00

Con distinti gravami ritualmente depositati presso la Segreteria di questa Commissione la Sig. ra Fanin Claudia e il coniuge Martini Gilberto ricorrono avverso avvisi di accertamento ICI per gli anni di imposta 2009 – 2010 – 2011 e avverso atti di accertamento IMU per gli anni di imposta 2012 e 2013, con i quali il Comune di Camposanto ha contestato il parziale versamento di imposta per la perdita dei requisiti necessari ad accedere alle riduzioni per i terreni posseduti e condotti da coltivatore diretto.

Invero, i ricorrenti hanno costituito nel 2008 la Società Agricola Fondo Palazzetto di Martini e Fanin, avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola in forma associata fra coltivatori diretti e alla quale società hanno conferito il solo diritto di godimento dei terreni di proprietà posti in Comune di Camposanto.

Essi ritengono di aver diritto all'agevolazione prevista dall'art. 9 D.Lgs 504/92, in quanto conducono i terreni sotto forma di società agricola semplice e la normativa di settore riconoscerebbe alle persone fisiche socie di società di persone tutte le agevolazioni spettanti alle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

Chiedono l'annullamento degli atti impugnati e la condanna alle spese di lite

Si costituisce il Comune di Camposanto che rileva che gli avvisi di accertamento sono legittimi, atteso che non sussistono i requisiti per concedere l'agevolazione richiesta.

Infatti, non sono concentrati nel medesimo soggetto il possesso e l'utilizzazione diretta del terreno, essendo il conduttore la società, soggetto distinto dai suoi soci ed essendo riconosciute le agevolazioni in parola alle sole persone fisiche.

Chiede il rigetto dei ricorsi e la condanna alle spese di giudizio.

All'udienza dell' 8 febbraio 2016 il ricorso veniva discusso in pubblica udienza e la Commissione riservava la decisione, previa riunione dei ricorsi.

La Commissione ritiene infondati i ricorsi riuniti che, quindi, devono essere respinti.

L'art. 9 D.Lgs 504/92 prevede riduzioni di imposta per i terreni agricoli “posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicino la loro attività a titolo principale, purchè dai medesimi condotti”, intendendosi per coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 legge 9/1/63, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (così art. 58 D.Lgs 446/97).

L'agevolazione fiscale è, pertanto, concedibile ai terreni posseduti e condotti da persone fisiche , coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

Nel caso in trattazione i terreni non sono posseduti e condotti dallo stesso soggetto, essendo, peraltro, il conduttore una società e non una persona fisica, alla quale può essere riconosciuta l'agevolazione di cui si discute.

Il richiamo, poi, che parte ricorrente fa alla circolare n.3/DF del 18 maggio 2012, perchè se ne faccia una interpretazione estensiva, non trova la condivisione di questa Commissione, perchè manca una espressa previsione di legge e poiche la norma richiamata poco innanzi fa espresso riferimento a coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli che conducono “ direttamente “ il terreno.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza


P. Q. M.

La Commissione Tributaria di Modena, visti gli artt 35 e ss. Dlgs 31.12.1992, n.546 e succ. mod.

- 1) rigetta i ricorsi riuniti.
- 2) Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 900,00 (novecento/00)

Modena, li 08.02.2016

IL RELATORE
(Dr. Riccardo Uzzo)



IL PRESIDENTE
(Dr. Francesco Mottola)

